Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 24 settembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1979, n. **461**.

Regolamento per le spese da farsi in economia da parte del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di emanare un regolamento per le spese da farsi in economia da parte del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà eseguire in economia i seguenti servizi entro il limite di L. 75.000.000 sempreché non rientrino nella competenza esclusiva del Provveditorato generale dello Stato o dell'Istituto Poligrafico dello Stato:

1) manutenzione e riparazioni di mobili, arredi, utensili; manutenzione, riparazione ed adattamento locali e dei relativi impianti; spese per il riscaldamento;

2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante e lubrificanti;

3) manutenzione e riparazione di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di informazioni, immagini e dati;

4) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo; produzione di inserti cinematografici, con esclusione dell'acquisto di apparecchi fotografici e cinematografici;

5) installazione, manutenzione, riparazione e modifiche di impianti, apparecchiature e attrezzature nonché acquisto di accessori e parti di ricambio;

6) spese per indagini e rilevazioni che non rientrino nella previsione dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 e non siano di competenza dell'Istituto centrale di statistica;

7) spese per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni e dibattiti;

8) compensi e onorari per la redazione di articoli, notiziari, bollettini, programmi, conferenze, per la compilazione di opuscoli, disegni, grafici etc., per recensioni di libri, per traduzioni e recensioni di opuscoli, articoli, per lavoro di correzione di bozze;

9) abbonamenti e acquisto di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari; spese per rilegature;

10) spese postali, telegrafiche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;

11) acquisto di generi di cartoleria, di litografia e fotografie; acquisto di materiale per disegno;

12) acquisto di decorazioni, medaglie, diplomi, oggetti per premi;

13) spese di dogana, di trasporto, di spedizione, di imballaggio e di facchinaggio.

Art. 2.

Le spese di cui all'art. 1 sono autorizzate dai dirigenti, ai sensi degli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

Le forniture di cui al precedente art. 1 che comportino una spesa superiore a L. 5.000.000 devono essere ordinate previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della fornitura renda necessario il ricorso di una determinata persona o ditta.

La scelta, ove non ricada sulla persona o ditta che ha prodotto l'offerta di importo inferiore, dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 4.

Per i lavori e le forniture di importo superiore a L. 5.000.000 dovrà essere dichiarata la regolare esecuzione da persona diversa da quella che ha ordinato la spesa, nominata dal dirigente di cui all'art. 2.

Ogni altro lavoro o fornitura in economia deve essere dichiarata regolarmente eseguita dal funzionario richiedente.

Art. 5.

Le fatture delle forniture dovranno essere esibite in duplice copia, di cui una da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti.

Per gli acquisti deve essere inoltre allegata la dichiarazione del consegnatario, dalla quale risulti l'assunzione del materiale in carico inventariale quando sia necessario.

Art. 6.

Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del consegnatario cassiere.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 7.

E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti, o forniture quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1979, n. **462**.

Modificazioni alla tariffa dei diritti di accesso ai recinti riservati e di uso dei servizi di borsa, spettanti alla camera di commerco, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio e industria di Firenze;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 346, con il quale sono state apportate variazioni alla precedente tariffa;

Vista la deliberazione n. 186 del 3 aprile 1979 con cui la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di accesso ai recinti di borsa e di uso dei servizi di borsa;

Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recanti norme in materia di diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro del tesoro:

Decreta:

La tariffa dei diritti di accesso ai recinti riservati e di uso dei servizi di borsa, spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, a decorrere dal 1° gennaio 1981, viene modificato come segue:

Agenti di cambio:

tessera d'ingresso	L.	1.000
tessera d'ingresso per ogni procuratore alle grida	»	5.000
tessera d'ingresso per ogni altro collaboratore	»	2.500
uso cabina telefonica (con uno o più telefoni installati, a cura e spese dell'agente di cambio) comprese spese di pulizia, luce, ecc.	»	50.000

Istituti di credito aventi diritto all'osservatore alle grida:

tessera d'ingresso per l'osservatore ed il sostituto osservatore alle grida - cad.	L.	30.000
tessera d'ingresso per il 2° e 3° sostituto osservatore - cad.	»	20.000
tessera d'ingresso per ogni dirigente o funzionario	»	10.000
tessera d'ingresso per ogni altro collaboratore	»	5.000
uso cabina telefonica (con uno o più telefoni installati, a cura e spese dell'istituto di credito) comprese spese di pulizia, luce, ecc.	»	200.000

Istituti di credito e commissionari di borsa non aventi diritto all'osservatore alle grida:

tessera d'ingresso per il titolare o dirigente ed il procuratore - cad.	L.	30.000
tessera d'ingresso per ogni altro dirigente o funzionario	»	10.000
tessera d'ingresso per ogni altro collaboratore	»	5.000
uso cabina telefonica (con uno o più telefoni installati, a cura e spese del titolare della cabina) comprese spese di pulizia, luce, ecc.	»	200.000

Per l'anno 1980 la predetta tariffa sarà applicata nella misura del 50 %.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1979

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1979, n. 463.

Istituzione della tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per la quotazione dei titoli al mercato ristretto presso la locale borsa valori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49, recante norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale delle borse valori;

Visti gli articoli 4 e 17 del relativo regolamento approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con deliberazione n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Vista la deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 315 del 12 gennaio 1978 con la quale è stato istituito il mercato ristretto presso la borsa valori di Milano;

Vista la deliberazione n. 623 del 16 novembre 1978 con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha chiesto la fissazione dei diritti di quotazione per i titoli quotati al mercato ristretto;

Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante norme in materia di diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per la quotazione dei titoli al mercato ristretto presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:

a) società con capitale nominale non superiore a 5 miliardi di lire:

diritto fisso . . . . L. 100.000

b) società con capitale nominale superiore a 5 e fino a 10 miliardi di lire:

diritto fisso . . . . L. 200.000

c) società con capitale nominale superiore a 10 miliardi di lire:

diritto fisso per i primi 10 miliardi . L. 200.000

diritto proporzionale pari a L. 15 per ogni milione, o frazione, del capitale nominale superiore a 10 miliardi.

Per le nuove ammissioni al mercato ristretto è prevista l'esenzione dal pagamento del diritto per il primo anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1979

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **464**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dall'Istituto delle orsoline parmensi del S. Cuore, in Parma.

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto orsoline missionarie del Sacro Cuore », in Parma, assunta dall'Istituto delle orsoline parmensi del S. Cuore.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **465**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dall'Istituto delle suore carmelitane scalze missionarie (Carmelitas Descalzas Misioneras), in Roma.

N. 465. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa di procura delle suore carmelitane missionarie », in Roma, assunta dall'Istituto delle suore carmelitane scalze missionarie (Carmelitas Descalzas Misioneras).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **466**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Maria Ausiliatrice », in Novara, appartenente all'Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice.

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Maria Ausiliatrice », in Novara, appartenente all'Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1979.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del Consiglio stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1979 relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1979-83;

Viste le designazioni fatte, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, dal Consiglio superiore della marina mercantile nella sua prima adunanza del 14 giugno 1979;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Il prof. Francesco Alessandro Querci è nominato presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

Il dott. Francesco De Fonzo è nominato vice presidente del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1979

PERTINI

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1979
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 95

(8102)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1979.

Sostituzione di due membri effettivi del Consiglio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio precedente decreto n. 633 del 10 febbraio 1979, con il quale è stato costituito il Consiglio sanitario nazionale;

Considerato che sia la regione Marche sia il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro hanno designato, rispettivamente, in sostituzione del sig. Emidio Massi e del sig. Giancarlo Baldini, quali membri effettivi in seno al Consiglio sanitario nazionale, i signori: dott. Elio Capodaglio e dott. Manlio Spandonaro;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Sono nominati membri effettivi del Consiglio sanitario nazionale i signori:

Capodaglio dott. Elio, in rappresentanza della regione Marche, in sostituzione del sig. Emidio Massi;

Spandonaro dott. Manlio, in rappresentanza del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in sostituzione del sig. Giancarlo Baldini.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1979

PERTINI

ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 261

(7948)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1979.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Albert Einstein nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 876, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1979, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1455 del 6 marzo 1979;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Albert Einstein nel centenario della nascita, nel valore da L. 120.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: dieci milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; policromia, realizzata con un colore calcografico e due colori offset.

La vignetta riproduce il volto dello scienziato, su un fondino costituito da una delle più note formule della teoria della relatività, « $E = mc^2$ », ripetuta a tappeto.

Sul francobollo sono riportate la leggenda « ALBERT EINSTEIN 1879 - 1955 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1979

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 23 *Poste, foglio n.* 286

(7893)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1979.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi dell'Idea europea.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 876, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1979, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1459 del 2 maggio 1979;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi dell'Idea europea, nei valori da L. 170 e 220.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 24; formato stampa: mm 36 × 20; dentellatura: 14; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; policromia (quattro colori).

Le vignette raffigurano, rispettivamente, un apparecchio telegrafico a stilo, in uso nello Stato Pontificio dal 1853 al 1870, ed un particolare di colombo viaggiatore con il contenitore di messaggi. Sui due francobolli sono riportati il simbolo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni - CEPT, le leggende « EUROPA » e « ITALIA », nonché l'indicazione dei rispettivi valori, « 170 » e « 220 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 23 *Poste, foglio n.* 312

(7892)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1979.

Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, con il quale è stato approvato il regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato;

Visto l'art. 4 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1497, con il quale si dispone che qualora « le norme in esso contenute non siano in tutto o in parte tecnicamente applicabili ad ascensori o montacarichi non azionati elettricamente, quali gli apparecchi idraulici e simili ... debbono essere adottate idonee misure sostitutive di sicurezza, a seguito di istanza documentata »;

Vista l'istanza n. 9-494 in data 23 gennaio 1978, con la quale l'ENPI al fine di disporre di un documento ufficiale di riferimento per gli accertamenti tecnici sugli ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici, ha qui chiesto che siano approvate le misure sostitutive di sicurezza al riguardo elaborate dalla « Commissione di studio delle norme per gli ascensori e montacarichi in servizio privato » del CNR;

Vista la delibera della suddetta commissione del CNR n. 680110/137, contenente norme per gli ascensori e montacarichi a vite;

Vista la delibera della suddetta commissione del CNR n. 680110/138, contenente norme per gli ascensori e montacarichi a cremagliera;

Vista la delibera della suddetta commissione del CNR n. 760625/383 contenente norme per gli ascensori e montacarichi idraulici;

Viste le delibere della suddetta commissione del CNR numeri 780614/384 e 780614/385 contenenti, rispettivamente, la prima chiarimenti alla delibera numero 760625/383 e la seconda istruzioni per l'applicazione delle norme e misure sostitutive di sicurezza agli ascensori e montacarichi idraulici collaudati prima dell'emanazione della delibera della commissione del CNR n. 760625/383;

Considerato di dover adempiere a quanto previsto nel citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1497/63;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate per gli ascensori e montacarichi con cabina sostenuta e mossa da una o più viti le norme e le misure sostitutive di sicurezza a seguito specificate ed elaborate dall'apposita commissione di studio del CNR con delibera n. 680110/137 di cui alle premesse:

Art. 6. - *Locale del macchinario degli impianti a vite.* — Le apparecchiature di comando e di manovra devono essere installate in apposito locale, che può essere di dimensioni limitate e può essere anche delimitato da un recinto in rete, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 9; in ogni caso le apparecchiature devono essere al riparo da qualsiasi contatto o possibilità di manomissione dall'esterno; l'ispezione e la manutenzione devono essere agevoli.

Art. 6.5.d. - *Manovra a mano degli impianti a vite.* — La manovra a mano del motore non è prescritta; tuttavia il manutentore deve poter recare soccorso ai passeggeri in caso di arresto della cabina fra i piani mediante apposito dispositivo, come botola di emergenza o altro accorgimento.

Art. 12.3 - *Alimentazione del motore di sollevamento degli impianti a vite.* — Il motore di sollevamento installato entro il vano di corsa può essere alimentato con tensione nominale maggiore di 150 V, ma non maggiore di 380 V; in questo caso i cavi relativi devono essere contenuti in tubi protettivi e cavi flessibili separati da quelli degli altri circuiti, e il collegamento del motore al complesso collegato a terra deve essere realizzato con apposito conduttore di sezione non minore di quello della linea di alimentazione relativa.

Art. 23 - *Spazi liberi negli impianti a vite.* — Nella fossa, sotto la cabina e alla sommità del vano devono essere disposti arresti costituiti da ammortizzatori che, dopo la extracorsa, assicurino i prescritti spazi liberi.

Art. 32 - *Paracadute degli impianti a vite.* — La cabina può essere provvista di paracadute. Se l'accoppiamento non è sufficientemente autofrenante per impedire, con freno aperto e motore non alimentato, l'eccesso di velocità della cabina oltre il 40 % della velocità d'esercizio, deve essere applicato un dispositivo per impedire l'eccesso di velocità o un interruttore di sicurezza per fermare il macchinario.

Art. 34 - *Organi di sospensione degli impianti a vite.* — La cabina può essere sostenuta da una o più viti. Quando la cabina è sostenuta da una vite deve esistere una madrevite di sicurezza in presa ma non sotto carico; se per rottura o logorio della madrevite principale la madrevite di sicurezza viene caricata, un contatto di sicurezza deve fermare il macchinario. Quando la cabina è sostenuta da due o più viti ciascuna vite deve essere provvista di madrevite di sicurezza, oppure un idoneo dispositivo deve fermare il macchinario quando viene a cessare il carico su una delle viti.

Articoli 36 e 40 - *Calcolo delle viti.* — Le viti, le madreviti e i relativi attacchi e supporti devono essere calcolati per il carico statico massimo di esercizio con coefficiente di sicurezza non minore di 8.

Art. 2.

Sono approvate per gli ascensori e montacarichi con cabina sostenuta e mossa da un rocchetto che si impegna su una cremagliera le norme e le misure sostitutive di sicurezza di seguito specificate ed elaborate dall'apposita commissione di studio del CNR con delibera n. 680110/138 di cui alle premesse:

Art. 6 - *Locale del macchinario degli impianti a cremagliera.* — Le apparecchiature di comando e di manovra devono essere installate in un apposito locale, che può essere di dimensioni limitate e può essere anche delimitato da un recinto in rete, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 9; in ogni caso le apparecchiature devono essere al riparo da qualsiasi contatto o possibilità di manomissione dall'esterno; l'ispezione e la manutenzione devono essere agevoli.

Art. 6.5.d - *Manovra a mano degli impianti a cremagliera.* — La manovra a mano dell'argano non è prescritta; tuttavia il manutentore deve poter recare soccorso ai passeggeri in caso di arresto della cabina fra i piani mediante apposito dispositivo, come botola di emergenza o altro accorgimento.

Art. 12.3 - *Alimentazione del motore di sollevamento degli impianti a cremagliera.* — Il motore di sollevamento installato entro il vano di corsa può essere alimentato con tensione nominale maggiore di 150 V, ma non maggiore di 380 V; in questo caso i cavi relativi devono essere contenuti in tubi protettivi e cavi flessibili separati da quelli degli altri circuiti, e il collegamento del motore al complesso collegato a terra deve essere realizzato con apposito conduttore di sezione non minore di quella dei conduttori della linea di alimentazione relativa.

Art. 23 - *Spazi liberi negli impianti a cremagliera.* — Nella fossa, sotto la cabina e alla sommità del vano devono essere disposti arresti costituiti da ammortizzatori che, dopo l'extracorsa, assicurino i prescritti spazi liberi.

Art. 32 - *Paracadute degli impianti a cremagliera.* — La cabina può non essere provvista di paracadute. Se l'argano non è sufficientemente autofrenante per impedire, con freno aperto e motore non alimentato, lo eccesso di velocità della cabina oltre il 40 % della velocità di regime, deve essere applicato un dispositivo per impedire l'eccesso di velocità o un interruttore di sicurezza per fermare il macchinario.

Art. 32.8 - *Velocità di esercizio degli impianti a cremagliera.* — La velocità di esercizio deve essere non maggiore di 0,85 m/s.

Art. 34 - *Organi di sospensione degli impianti a cremagliera.* — L'accoppiamento dei denti del rocchetto sulla cremagliera deve essere realizzato con guide idonee ad impedirne il disimpegno.

Articoli 36 e 40 - *Calcolo delle cremagliere.* — Le cremagliere, le dentature e le trasmissioni dall'argano devono essere calcolate per il carico statico massimo di esercizio con coefficiente di sicurezza non minore di 8.

Art. 3.

Sono approvate per gli ascensori e montacarichi idraulici le norme e le misure sostitutive di sicurezza, di seguito specificate, elaborate dall'apposita commissione di studio del CNR con delibera n. 760625/383, con i chiarimenti contenuti nella delibera n. 780614/384 di cui alle premesse:

Art. 2. — Non sono ammessi ascensori idraulici categoria *E.* Gli ascensori e montacarichi in esame non sono provvisti di contrappeso o di altro sistema di compensazione del peso della cabina; inoltre essi hanno pistone e cabina che si muovono nello stesso senso.

Art. 3 - *Definizioni.* — Le definizioni « argano a frizione » e « argano a tamburo » non trovano applicazione.

Viene modificata la definizione « contattore del motore, del freno », con la definizione « contattore del motore, delle valvole = dispositivo elettromagnetico che, in condizioni di riposo, mantiene aperto il circuito di alimentazione del motore della pompa e delle valvole di discesa ».

Viene modificata la definizione « elevatore - ascensore o montacarichi » con la definizione « elevatore idraulico - ascensore o montacarichi idraulico = impianto di sollevamento fisso avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al trasporto di persone o cose fra due o più piani, mosso da un motore elettrico con l'intermediario di un liquido che agisce su uno o più pistoni ».

Viene modificata la definizione « elevatore con catene di appoggio » con le due definizioni « elevatore idraulico a sostegno diretto = elevatore in cui la cabina è sostenuta direttamente da uno o più pistoni »; « elevatore idraulico con funi o catene = elevatore in cui il movimento è trasmesso dal o dai pistoni a funi o a catene cui la cabina è sospesa ».

Viene modificata la definizione « extracorsa » come di seguito: « distanza che la cabina può percorrere oltre i piani estremi, dopo l'intervento dell'interruttore di extracorsa in salita o dell'interruttore di fine corsa in discesa e prima che la cabina o il pistone si fermi sugli arresti fissi o sugli ammortizzatori completamente compressi ».

Viene modificata la definizione « macchinario » con la seguente: « macchinario = complesso degli organi per muovere la cabina, composto principalmente del motore, della pompa, delle valvole ».

Viene aggiunta la seguente definizione: « pressione statica massima = pressione in corrispondenza dalla valvola di non ritorno quando la cabina è ferma al piano più alto con carico equivalente alla portata ».

Viene modificata la definizione « velocità di esercizio » con le due definizioni « Velocità massima in discesa = velocità della cabina misurata in discesa con carico equivalente alla portata », « velocità massima in salita = velocità della cabina misurata in salita con cabina vuota ».

Art. 5 - viene modificato il titolo come di seguito:

Art. 5 - *Strutture portanti del cilindro.*

Il comma 5.1 viene modificato come di seguito:

5.1 - Le strutture portanti del cilindro devono essere calcolate per sostenere carichi fissi più 1,5 volte il carico mobile massimo sostenuto direttamente o trasmesso dalle funi o catene, calcolato staticamente con coefficiente di sicurezza non minore di 6.

Se il sostegno del cilindro è costituito da un pilastro snello, soggetto a carico di punta, il coefficiente non minore di 6 va adottato per tale struttura anche rispetto al carico critico di Eulero.

Art. 6 - viene modificato il titolo come di seguito:

Art. 6 - *Locale del macchinario.*

Il comma 6.2 viene modificato come di seguito:

6.2 - Il macchinario e le apparecchiature di comando e manovra devono essere installati in un apposito locale che deve avere dimensioni sufficienti per permettere l'ispezione e la manutenzione agevole di tutte le parti.

Le apparecchiature disposte nel vano di corsa e i tratti delle eventuali funi o catene portanti che si avvolgono su pulegge o pignoni e gli attacchi, devono poter essere ispezionati in modo agevole. Per tale ispezione non è richiesta obbligatoriamente la bottoniera di manutenzione sul tetto della cabina. Il comma 6.4 non trova applicazione.

I punti *b*), *c*), *d*), *e*) del comma 6.5 vengono sostituiti dai punti seguenti:

b) un dispositivo ad azione manuale continua per permettere il movimento della cabina in discesa.

Tale dispositivo non deve poter agire quando la cabina è bloccata sulle guide; nel caso di manovra di emergenza il movimento della cabina deve avvenire a velocità non maggiore di 0,3 m/s;

c) un cartello con le istruzioni per la manovra a mano;

d) uno schema elettrico dell'impianto o uno schema dei circuiti di sicurezza, con le istruzioni per fare le prove di isolamento; uno schema del circuito idraulico con l'indicazione dei tubi impiegati.

Non è obbligatorio indicare nello schema il valore di taratura delle valvole. L'indicazione dei tubi impiegati deve fornire gli elementi atti a consentire la sostituzione dei tubi con altri delle stesse caratteristiche;

e) una targa sul serbatoio che indichi il tipo di liquido, la sua viscosità, gli additivi che lo integrano e la temperatura massima di impiego.

Art. 9 - *Protezione antincendio.*

Il comma 9.2 viene modificato come di seguito:

9.2 - Le aperture per il passaggio delle tubazioni e dei conduttori nel vano di corsa devono essere le più piccole possibili.

Art. 11 - *Impianto di terra.*

Al comma 11.3 viene aggiunto:

11.3 - Il collegamento a terra della cabina a sostegno diretto deve essere effettuato mediante uno o più conduttori disposti nel cavo flessibile.

Art. 13 - *Installazioni in ambienti speciali.*

Il comma 13.3 viene modificato come di seguito:

13.3 - Le guide della cabina e del pistone installate in ambiente dove esiste il pericolo di esplosione possono essere non metalliche.

Le linee e gli apparecchi elettrici devono essere provvisti di idonea protezione antideflagrante.

Art. 19 - *Manutenzione.*

I commi 19.2 e 19.3 vengono modificati come di seguito:

19.2 - Nel caso di emergenza la manovra a mano puo essere fatta anche dal personale di custodia istruito per questo scopo.

19.3 - Il manutentore deve provvedere, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:

a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici e idraulici, e particolarmente il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle serrature, il livello dell'olio nel serbatoio, la tenuta delle guarnizioni;

b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene, se esistenti;

c) alle operazioni di normale pulizia e di lubrificazione delle parti.

Art. 22 - *Extracorsa della cabina.*

L'articolo viene modificato come di seguito:

22.1 - Sotto il piano servito più basso deve esservi una extracorsa sufficiente per permettere alla cabina di fermarsi, dopo l'intervento dell'interruttore di fine corsa, o per chiusura delle valvole o comunque per l'azione degli ammortizzatori collocati sotto la cabina.

L'extracorsa deve essere non maggiore di 0,6 m.

La cabina, ferma in corrispondenza al livello del piano più basso servito non deve appoggiare sugli ammortizzatori.

Se è prevista la livellazione in salita con porte aperte, la livellazione deve effettuarsi anche in corrispondenza al piano servito più basso.

22.2 - Sopra il piano servito più alto deve esservi una extracorsa sufficiente per permettere alla cabina di fermarsi, dopo l'intervento dell'interruttore di extracorsa, prima che il pistone urti sulla battuta fissa; l'arresto può essere facilitato dall'azione di ammortizzatori che agiscono sul pistone in corrispondenza alla battuta.

Art. 23 - *Spazi liberi all'estremo del vano di corsa.*

L'articolo viene modificato come di seguito:

23.1 - Nella fossa, sotto la cabina, devono essere disposti ammortizzatori e arresti fissi per assicurare, in qualsiasi condizione, uno spazio libero di altezza non minore di 0,5 m. tra il fondo del vano e la parte più sporgente della cabina e della sua intelaiatura, eccettuate le parti che si trovano in prossimità del cilindro, con relativo dispositivo idraulico di cui all'art. 32.1.b delle guide e delle pareti della fossa.

Se la tubazione e la struttura di sostegno del cilindro attraversano in tutto o in parte il vano di corsa, lo spazio libero di altezza non minore di 0,5 m. deve essere assicurato anche al di sopra di questi elementi.

23.2 - Sul pistone deve essere disposto un arresto fisso costituito da una battuta che appoggia sulla testa del cilindro per assicurare, in qualsiasi condizione, uno spazio libero di altezza non minore di 0,8 m. tra il tetto della cabina e la parte più sporgente del soffitto del vano, e non minore di 0,3 m. tra le parti più sporgenti disposte sopra la cabina e sopra l'eventuale pistone laterale, e le parti più sporgenti del soffitto del vano.

23.3 - Negli impianti con funi o catene, quando le guide della cabina e del pistone sono comuni, deve esistere una distanza verticale non minore di 0,3 m. fra pattini della cabina e pattini del pistone e fra le strutture ad essi collegate.

Art. 26 - *Serrature delle porte dei piani.*

Il comma 26.8 viene modificato come di seguito:

26.8 - L'azione dei contatti di sicurezza deve impedire il movimento della cabina quando le porte dei piani non siano chiuse e bloccate, anche se si producono uno o più contatti a terra accidentali.

Se i contatti di sicurezza sono bipolari devono interrompere i due rami del circuito di manovra dei contattori del motore di sollevamento e delle valvole di discesa; se i contatti di sicurezza sono unipolari devono interrompere un ramo del circuito di manovra dei contattori del motore di sollevamento e delle valvole di discesa, e l'altro ramo deve essere collegato a terra.

Art. 27 - *Cabina.*

All'articolo 27.11 va aggiunto quanto segue:

27.11 - Negli impianti con funi o catene una distanza orizzontale non minore di 50 mm. deve essere assicurata tra pistone e pareti o protezioni del vano di corsa e fra cabina e pistone o cilindro.

Art. 29 - *Accessi e porte delle cabine.*

Nei commi 29.4, 29.5 e 29.6 anziché « alla velocità di esercizio » le prescrizioni vengono riferite alla « velocità massima ».

Art. 32 - *Paracadute della cabina.*

L'articolo viene modificato come di seguito:

32.1 - Gli impianti idraulici devono essere provvisti di un dispositivo atto ad impedire l'eccesso di velocità della cabina in discesa; esso può essere costituito da uno dei seguenti dispositivi:

a) da un paracadute idoneo a fermare la cabina con carico equivalente alla portata, azionato meccanicamente da un limitatore di velocità;

b) da un dispositivo idraulico. Il dispositivo idraulico deve fare parte integrante del cilindro o essere fissato direttamente al cilindro e può essere costituito sia da una valvola che interrompe il deflusso del fluido in caso di eccesso di velocità, sia da una strozzatura atta a limitare il deflusso; questa strozzatura può essere:

1) fissa permanente;

2) fissa che intervenga soltanto durante la discesa;

3) che intervenga soltanto in caso di aumento anormale della velocità.

32.2 - Nel caso di eccesso di velocità:

Il dispositivo di cui all'art. 32.1 *a*) deve agire entro i limiti seguenti:

per velocità massima in discesa fino a 0,6 m/s entro 0,85 m/s;

per velocità massima in discesa oltre 0,6 m/s e fino a 1,5 m/s per un aumento della velocità non maggiore del 40 %;

per velocità massima in discesa oltre 1,5 m/s e fino a 2,5 m/s per un aumento della velocità non maggiore del 33 %;

per velocità massima in discesa oltre 2,5 m/s, per un aumento della velocità non maggiore del 25 %.

Il dispositivo di cui all'art. 32.1 *b*) deve agire entro i limiti seguenti:

per velocità massima in discesa fino a 0,85 m/s entro 1,20 m/s;

per velocità massima in discesa oltre 0,85 m/s e fino a 1,5 m/s per un aumento della velocità non maggiore del 40 %;

per velocità massima in discesa oltre 1,5 m/s e fino a 2,5 m/s per un aumento della velocità non maggiore del 33 %;

per velocità massima di discesa oltre 2,5 m/s per un aumento della velocità non maggiore del 25 %.

Dopo l'intervento del dispositivo idraulico la cabina deve fermarsi oppure proseguire in discesa con velocità non maggiore di 1,2 m/s; questo limite è ridotto a 0,85 m/s per gli ascensori cat. *A* montalettighe.

32.3 - Negli impianti aventi velocità massima in discesa maggiore di 0,85 m/s e negli ascensori di cat. *A* montalettighe aventi velocità massima in discesa maggiore di 0,5 m/s, il paracadute o il dispositivo idraulico devono agire progressivamente.

32.4 - Il funzionamento del limitatore di velocità deve potersi verificare durante l'esercizio.

Il funzionamento della valvola che interrompe il deflusso del liquido o della strozzatura che limita il deflusso del liquido deve potersi verificare direttamente oppure indirettamente con misure.

Se esiste possibilità di regolazione degli apparecchi idraulici sopra indicati, il dispositivo di regolazione deve essere sigillato a cura del manutentore.

32.5 - Le cabine sostenute con funi o catene portanti devono inoltre essere provviste del paracadute che interviene nei seguenti casi:

a) nelle cabine sostenute con due funi o catene nel caso di allentamento o di rottura anche di una sola fune o catena;

b) nelle cabine sostenute con tre o più funi o catene; nel caso di rottura di tutte le funi o catene. Se però le funi o catene sono calcolate con coefficiente di sicurezza non minore di 16, e se il limitatore di velocità è del tipo indicato al punto *a*) dell'art. 32.1, l'azione del paracadute nel caso di rottura delle funi o catene non è richiesta.

32.6 - L'allentamento o la rottura anche di una sola fune o catena portante, o l'azione del paracadute, devono causare la fermata del macchinario.

Art. 33 - *Paracadute del contrappeso.*

L'articolo non trova applicazione.

Art. 37 - *Stabilità, allo scorrimento delle funi portanti.*

L'articolo non trova applicazione.

Art. 38 - *Pressione specifica delle funi portanti.*

L'articolo non trova applicazione.

Art. 41 - *Funi e catene di compensazione.*

L'articolo non trova applicazione.

Art. 42 - *Guida della cabina.*

Nel comma 42.3 anzichè alla « cabina normalmente sospesa » si deve fare riferimento alla « cabina normalmente sostenuta o sospesa ». Quando la cabina e il pistone hanno guide in comune, il calcolo delle guide stesse va eseguito considerando le sole spinte previste dall'art. 42.

Art. 43 - *Guide del contrappeso.*

L'articolo non trova applicazione.

Art. 44 - *Interruttori di fine corsa e di extracorsa.*

L'articolo viene modificato come di seguito:

44.1 - Gli impianti devono essere provvisti di interruttori di fine corsa per fermare la cabina in corrispondenza ai piani estremi.

L'interruttore del piano più alto deve interrompere la direzione di salita, l'interruttore del piano più basso deve interrompere la direzione di discesa; l'interruzione deve avvenire in ogni caso, qualunque sia la posizione degli invertitori o interruttori ai piani. L'interruzione deve essere mantenuta anche quando la cabina è in extracorsa.

Gli interruttori di fine corsa possono essere comandati direttamente dalla cabina oppure da un organo fissato alla cabina e che non possa sfasarsi rispetto ad essa (selettore con nastro forato, catena, fune av-

volta su tamburo, ecc.), tuttavia in questo secondo caso la rottura dell'organo di collegamento deve interrompere il funzionamento normale.

La funzione di interrompere e mantenere interrotta la direzione di marcia richiesta agli interruttori di fine corsa, cioè agli interruttori di fermata ai piani estremi può essere assolta, in alternativa, dagli interruttori o invertitori di rallentamento ai piani estremi.

Gli interruttori o invertitori la cui posizione non deve influire sulla interruzione della direzione di marcia sono quelli dei piani intermedi.

Il mantenimento dell'interruzione della direzione di marcia può essere realizzato mediante contatto a distacco obbligato permanente oppure non permanente (vedi definizione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497) oppure con comando permanente di un interruttore magnetico.

44.2 - Gli impianti devono essere provvisti di un interruttore di extracorsa per fermare il macchinario quando la cabina oltrepassi il piano più alto della distanza minima compatibile con il funzionamento normale dell'impianto stesso e prima che il pistone urti sulla battuta fissa del cilindro.

44.3 - L'interruttore di extracorsa deve venire aperto ed essere mantenuto aperto dallo spostamento della cabina con organi meccanici indipendenti da quelli che agiscono sugli interruttori di fermata.

44.4 - L'interruttore di extracorsa deve interrompere la corrente di alimentazione della motopompa o direttamente o per mezzo di contattore apposito o per mezzo dei contattori di manovra purchè almeno due di questi contattori concorrano a completare il circuito del motore.

Quando la cabina è in extracorsa superiore il macchinario si deve fermare anche se si verifichi una sola delle condizioni seguenti: mancata apertura dell'interruttore di fermata, mancata apertura dell'interruttore di extracorsa, mancata apertura di un solo contattore o relé, contatto a terra accidentale del circuito di manovra.

44.5 - L'interruttore di extracorsa deve essere installato in corrispondenza al piano più alto; esso può non interrompere l'autolivellazione poichè per questa il comando di arresto deve essere realizzato autonomamente. Se l'interruttore di extracorsa interrompe la autolivellazione, il circuito di quest'ultima deve reinserirsi quando la cabina dovesse abbandonare l'extracorsa, mentre la manovra normale deve rimanere interrotta.

In ogni caso dopo l'apertura dell'interruttore di extracorsa la rimessa in servizio dell'impianto deve poter avvenire soltanto con l'intervento di una persona competente (manutentore).

Apparecchiature specifiche

Cilindro.

1. — Il cilindro deve essere calcolato per una pressione non minore della pressione statica massima con coefficiente di sicurezza non minore di 6; se il cilindro è in ghisa, il coefficiente di sicurezza deve essere non minore di 12. Se il cilindro è a doppia parete, la parete interna deve essere calcolata con coefficiente di sicurezza non minore di 3, fermo restando il coefficiente di sicurezza non minore di 6 per la parete esterna.

I coefficienti di sicurezza indicati per il cilindro a doppia parete valgono quando le pareti danno luogo a compartimenti intercomunicanti.

Nella realizzazione in cui non esiste comunicazione tra i due compartimenti e l'intercapedine è riempita, a pressione atmosferica, con liquido avente caratteristiche similari a quello di riempimento del cilindro interno, con possibilità di controllo del livello:

a) il coefficiente di sicurezza 6 va riferito alla parete del cilindro interno;

b) non è richiesto alcun particolare requisito di resistenza meccanica per la parete esterna;

c) non è richiesto alcun altro dispositivo contro la discesa rapida della cabina causata dalla rottura del cilindro.

2. — Se il livello del liquido nel serbatoio è più basso della testa del cilindro, il collegamento della tubazione al cilindro deve essere realizzato nella parte superiore del cilindro stesso.

3. — Il liquido che fuoriesce dalla parte superiore del cilindro deve essere raccolto in un serbatoio ausiliario atto a controllare l'entità delle perdite; se da questo serbatoio il liquido è ricondotto nel serbatoio principale, deve essere adeguatamente filtrato.

4. — Quando il cilindro è interrato si devono adottare misure per ridurre gli effetti:

1) delle corrosioni di origine chimica ed elettrica;

2) della discesa rapida della cabina causata dalla rottura del cilindro, con uno dei seguenti sistemi:

a) cilindro a doppia parete;

b) paracadute meccanico contro eccesso di velocità;

c) riempimento e costipazione del terreno attorno al cilindro.

Il sistema realizzato dovrà essere oggetto di dichiarazione da parte del costruttore o dell'installatore.

Pistone.

1. — Il pistone deve essere costruito in acciaio o altro materiale avente caratteristiche meccaniche analoghe.

2. — Il pistone deve essere calcolato per resistere:

a) a compressione assiale con coefficiente di sicurezza alla rottura non minore di 6;

b) a carico di punta secondo Eulero con coefficiente di sicurezza alla stabilità non minore di 3; per questo calcolo i vincoli vanno assimilati a cerniere e la snellezza va considerata al valore effettivo con un minimo di 100. Il carico da considerare è quello corrispondente alla pressione statica massima. Nessuna limitazione è prevista per la snellezza;

c) alla compressione radiale con coefficiente di sicurezza alla rottura non minore di 6; per pistoni in acciaio, quando il rapporto $\frac{R}{S}$ è maggiore di 16, la pressione statica massima deve essere non maggiore di: $P = 192.300 \left(\frac{S}{R}\right)^3$ in cui:

R = raggio esterno del pistone;
S = spessore del pistone;
P = pressione (kg/cm²).

I calcoli alla compressione assiale e radiale vanno condotti indipendentemente.

3. — Il collegamento del pistone alla cabina non deve trasmettere al pistone sensibili sollecitazioni di flessione.

4. — La costruzione del pistone deve essere tale che, il limite di corsa superiore deve essere dato dall'appoggio dell'estremità inferiore del pistone sulla testa del cilindro; con cabina appoggiata in basso sugli ammortizzatori completamente compressi, il pistone non deve toccare il fondo del cilindro.

5. — Negli elevatori con funi o catene l'estremità superiore del pistone deve essere guidata con guide rigide metalliche; la puleggia deve essere provvista di dispositivi antiscarrucolamento e anticonvogliamento.

Valvole.

1. — Le valvole, la cui apertura può determinare la discesa della cabina, devono essere chiuse in assenza di azione di comando o in caso di mancanza di alimentazione del circuito di manovra.

2. — Se la chiusura di una valvola dipende da una molla, questa deve essere di compressione e guidata.

3. — La regolazione della valvola di sovrapressione e delle valvole che determinano la velocità deve essere impedita a personale non esperto; se la taratura non è fissa, gli organi di regolazione devono essere sigillati a cura del manutentore in modo da non superare i valori limite fissati dal costruttore e dalle presenti misure sostitutive di sicurezza.

4. — La valvola di sovrapressione deve impedire che la pressione generata dalla pompa superi il 170 % della pressione statica massima; essa deve essere posta fra la pompa e le valvole di cui al punto 1.

L'intervento della valvola di sovrapressione deve determinare la fermata, immediata o ritardata, del macchinario. La fermata ritardata può essere ad esempio determinata da un dispositivo che interviene quando il motore rimane inserito per un tempo superiore a quello richiesto dalla corsa più lunga, oppure dal contatto che interviene per aumento anormale della temperatura dell'olio.

La fermata può interessare anche la livellazione.

Dopo tale fermata la rimessa in esercizio deve poter avvenire soltanto per intervento del manutentore.

La valvola di sovrapressione non è richiesta se la pressione è limitata al valore sopra indicato dalle caratteristiche della pompa.

5. — Le valvole devono essere dimensionate per resistere ad una pressione non minore della pressione statica massima con coefficiente di sicurezza non minore di 6.

Tubazioni.

1. — Le tubazioni e i loro accessori devono essere dimensionati per resistere ad una pressione non minore della pressione statica massima con coefficiente di sicurezza non minore di 6.

2. — Le tubazioni devono essere installate in modo da non essere sottoposte a sollecitazioni anormali dovute a flessione, torsione, vibrazioni e devono essere protette da danneggiamenti per cause meccaniche.

3. — Le tubazioni non devono essere a diretto contatto con il terreno o la muratura. Le tubazioni devono essere ispezionabili per tutto il percorso; i giunti devono essere accessibili.

4. — Dopo l'installazione il circuito idraulico deve poter essere provato ad una pressione di due volte la pressione statica massima. La pressione di prova deve essere raggiunta gradualmente e deve essere mantenuta staticamente per almeno cinque minuti.

5. — Sono ammesse tubazioni flessibili. Le tubazioni flessibili, complete di raccordi e giunzioni, limitatamente a quelle disposte nel tratto di circuito normalmente in pressione, devono:

a) essere sottoposte a prova da parte del fabbricante ad una pressione non minore di 6 volte la pressione statica massima;

b) avere una targa visibile nell'esercizio che indichi con caratteri indelebili: la marca, il tipo, la pressione di prova, la data di prova;

c) essere sostituite non oltre dieci anni dopo la data di prova.

Serbatoio.

1. — Il serbatoio deve essere provvisto di coperchio; all'interno del serbatoio deve essere mantenuta la pressione atmosferica.

2. — Il livello del liquido deve poter essere controllato agevolmente, con particolare indicazione del livello minimo per una posizione predeterminata.

3. — Dal serbatoio devono poter essere eliminati agevolmente acqua e sedimenti.

Manometro.

Nel tratto del circuito idraulico normalmente in pressione deve essere previsto un attacco per l'inserzione di un manometro e del dispositivo per effettuare le prove di sovrapressione. In esercizio normale il manometro eventualmente installato, deve essere disinserito.

Liquido.

Il liquido deve avere caratteristiche fisiche tali da non produrre eccessivi depositi, da non corrodere il materiale e da non essere eccessivamente comprimibile. Nel circuito idraulico devono essere disposti opportuni filtri, se necessario spurghi d'aria nelle posizioni opportune, adatti dispositivi per la separazione dell'aria. I filtri devono essere ispezionabili e pulibili. Un idoneo dispositivo deve impedire che il liquido nel serbatoio superi la temperatura massima di impiego.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LA DISCESA DELLA CABINA

Idonei dispositivi devono evitare che, a seguito di perdite delle valvole e delle guarnizioni, o per effetto della variazione volumetrica dell'olio, la cabina si abbassi più di 0,16 m dal piano con porta del piano non bloccata. A tale scopo deve essere applicato almeno uno dei tre seguenti dispositivi: (L'indicazione « ... deve essere applicata almeno uno dei tre seguenti dispositivi... » riassume quanto specificato nella delibera n. 750410/363, emessa per un caso particolare, che si conferma: « Si ritiene che i tre dispositivi indicati [autolivellazione in salita con porte aperte o non bloccate, chiusura delle porte dei piani, bloccaggio della cabina] presentino un grado di sicurezza sufficiente per ogni tipo di elevatore, e che pertanto in ogni caso ciascun costruttore possa scegliere il sistema che egli

ritiene più idoneo, come previsto per altri elementi dell'installazione [es.: tipo di porte, di serrature, di contatti, di sospensione, di extracorsa, di manovra] ».):

1) *Autolivellazione in salita con porte aperte o non bloccate.*

Il dispositivo deve funzionare ad una distanza non maggiore di 0,16 m dal piano, con velocità non maggiore di 0,3 m/sec e deve portare e mantenere la cabina livellata al piano entro la distanza di ± 80 mm. I dispositivi e gli interruttori di sicurezza del circuito di manovra non devono interrompere l'autolivellazione; l'interruttore sopra il tetto della cabina, il comando ALT in cabina devono interrompere anche l'autolivellazione; l'autolivellazione può essere interrotta dall'intervento dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti o le sovratemperature e dalla valvola di sovrapressione.

Il dispositivo ALT in cabina deve essere costituito da un comando ad uomo presente.

L'inserzione dell'autolivellazione può essere determinata dalla cabina mediante un contatto azionato meccanicamente o magneticamente; può essere determinata anche da un organo fissato alla cabina e che non possa sfasarsi rispetto ad essa (selettore con nastro forato, catene, fune avvolta su tamburo, ecc.); in quest'ultimo caso la rottura dell'organo di collegamento deve interrompere il funzionamento.

Il comando di arresto dell'autolivellazione deve essere determinato oppure controllato dalla cabina mediante apertura di un contatto a distacco obbligato; se il comando è realizzato mediante un organo meccanico, il ritorno in posizione di chiusura deve essere determinato oppure controllato direttamente dal movimento della cabina; il comando di arresto può essere realizzato in qualsiasi altro modo (ad esempio mediante interruttori magnetici) purchè successivamente intervenga un ulteriore dispositivo di controllo avente le caratteristiche sopra indicate.

L'autolivellazione deve avvenire mediante la chiusura di due contattori tali che il guasto, anche di uno di essi, impedisca il normale funzionamento dell'impianto.

Un idoneo segnale acustico a suono intenso, indipendente dalla sorgente di energia elettrica che alimenta l'impianto deve segnalare:

a) se esiste tensione sulla linea di alimentazione, che la cabina si trova fuori dalla zona di apertura di una delle porte di piano (massimo = 0,16 m) e una delle porte di piano non è bloccata;

b) se non esiste tensione sulla linea di alimentazione, che la cabina si trova fuori dalla zona di apertura di una delle porte di piano (massimo ± 0,16 m). E' ammesso che il segnale acustico non intervenga quando tutte le porte di piano sono bloccate.

In ogni caso il segnale deve essere escluso quando la cabina si trova in extracorsa inferiore.

Il segnale acustico a suono intenso deve essere collegato ad una batteria di idonei accumulatori caricata in tampone, che può essere anche la stessa batteria che alimenta il campanello del segnale di allarme.

In corrispondenza degli interruttori della linea di alimentazione deve essere disposto un cartello, con istruzioni, indicante che in caso di arresto prolungato nell'utilizzazione, la cabina deve essere portata al piano più basso, e si deve controllare che le porte di tutti gli altri piani siano chiuse e bloccate.

Per interruttore sopra il tetto della cabina, che deve interrompere anche l'autolivellazione, si deve intendere sia l'interruttore di cui all'art. 27.9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, sia l'eventuale commutatore per il passaggio da manovra normale a manovra di manutenzione, anche se quest'ultimo è disposto nel locale del macchinario.

Quando la cabina discende per perdite oltre 0,12 m/h deve presupporsi l'esistenza di un pericolo in atto, e pertanto il manutentore deve sospendere immediatamente il servizio dell'elevatore e mettere in atto le altre misure previste dall'art. 19.7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

Si intende per arresto prolungato nell'utilizzazione l'arresto per un tempo superiore a 14 ore. Il cartello disposto in corrispondenza degli interruttori della linea di alimentazione deve riportare tale valore.

Se l'extracorsa sotto il piano servito più basso è maggiore di 0,16 m, la porta di detto piano deve essere munita di molla o peso che ne determini la chiusura e non necessariamente il bloccaggio.

Il segnale acustico a suono intenso, indipendentemente dalla sorgente di energia elettrica che alimenta l'impianto, deve intervenire, esista o meno tensione sulla linea di alimentazione, quando la cabina si trova ferma fuori dalla zona di una delle porte di piano (massimo ± 0,16 m).

E' ammesso che il segnale acustico non intervenga quando tutte le porte di piano sono bloccate oppure quando l'impianto è in corso di manutenzione.

Nessun'altra particolare caratteristica è richiesta al segnale acustico, ad esempio non è richiesta l'autoritenuta del segnale, rispetto ai contatti che ne aprono il circuito ai piani, e il segnale stesso può intervenire per qualsiasi causa di arresto della cabina ad una distanza maggiore di ± 0,16 m da un piano.

Alla o alle batterie che alimentano il campanello non deve essere affidata l'alimentazione di altri utilizzatori, ad eccezione dell'eventuale relè di autoritenuta; detta o dette batterie devono assicurare il funzionamento del segnale acustico per almeno due ore in assenza di alimentazione.

2) *Chiusura delle porte dei piani.*

L'abbassamento della cabina oltre 0,16 m rispetto al livello del piano deve provocare, automaticamente e con mezzi esclusivamente meccanici, la chiusura della corrispondente porta di piano anche in caso di mancanza di tensione. Questa chiusura non deve avvenire con forza tale da costituire pericolo per le persone. In condizioni di normale funzionamento, allontanando la cabina da un piano oltre 0,16 m con porta aperta e lasciando libera la porta, questa deve chiudersi e si deve produrre il bloccaggio della porta per effetto della chiusura del catenaccio.

Un idoneo segnale acustico a suono intenso, indipendente dalla sorgente di energia elettrica che alimenta l'impianto, deve segnalare quanto indicato al precedente punto 1) e deve avere le caratteristiche indicate al punto stesso.

In condizioni normali lo stanziamento della cabina al piano deve avvenire con porte di piano chiuse.

3) *Bloccaggio della cabina.*

Appositi arresti meccanici, atti a sostenere la cabina con carico equivalente alla portata devono impedire l'abbassamento della cabina oltre 0,16 m rispetto al livello di un piano con la porta del piano corrispondente aperta.

Dispositivi di sicura efficacia devono impedire l'intervento degli arresti durante il funzionamento normale; il sostegno della cabina mediante gli arresti meccanici non deve produrre condizioni irregolari e/o pericolose, ad esempio l'allentamento delle eventuali funi di sospensione della cabina.

Un idoneo segnale acustico a suono intenso, deve segnalare quando una porta di piano è aperta e gli arresti meccanici non sono intervenuti.

Art. 4.

Agli ascensori e montacarichi idraulici collaudati prima della delibera n. 760625/383 sopraindicata dovranno applicarsi le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, limitatamente agli articoli e prescrizioni di seguito indicati, con le eccezioni e varianti pure specificate, elaborate dall'apposita commissione di studio del C.N.R. con delibera n. 780614/385 di cui alle premesse:

Art. 1.

Art. 2 - secondo la delibera 383.

Art. 3 - secondo la delibera 383 con l'eccezione che la definizione « extracorsa » viene modificata come di seguito:

« Distanza che la cabina può percorrere, oltre i piani estremi, dopo l'intervento degli interruttori di fermata dei piani estremi stessi e prima che la cabina o il pistone si fermino sugli arresti fissi o sugli ammortizzatori completamente compressi ».

Art. 4.

Articoli 6.1, 6.3, 6.5 *a*), 6.6, 6.7.

Articoli 6.2, 6.5 *c*), 6.5 *d*) - secondo la delibera 383.

Art. 6.5 *b*) - secondo la delibera 383 limitatamente alla prima fase.

Art. 6.5 *e*) - secondo la delibera 383 limitatamente al caso di sostituzione del liquido.

Art. 7.

Art. 8.

Articoli 9.1, 9.3, 9.4.

Art. 9.2 - secondo la delibera 383.

Art. 10.

Articoli 11.1, 11.2.

Art. 11.3 - secondo la delibera 383.

Art. 12.

Articoli 13.1, 13.2, 13.4.

Art. 13.3 - secondo la delibera 383.

Articoli 14, 15, 16, 17, 18.

Articoli 19.1, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7.

Articoli 19.2, 19.3 - secondo la delibera 383.

Articoli 20, 21.

Art. 22 - sono richiesti soltanto gli spazi di extracorsa previsti dalla delibera 383.

Art. 23.1 - secondo la delibera 383 limitatamente alla prima fase e con l'eccezione che non sono richiesti gli ammortizzatori sotto la cabina se esiste l'interruttore di extracorsa sotto il piano servito più basso.

Art. 23.2 - secondo la delibera 383 con l'eccezione che sono ammessi spazi liberi preesistenti, anche se inferiori a 0,3 m, sopra le parti più sporgenti disposte sopra l'eventuale pistone laterale.

Articoli 24, 25.

Articoli 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.9.

Art. 26.8 - secondo la delibera 383.

Art. 27 - con la precisione che non si applica l'aggiunta all'art. 27.11 contenuta nella delibera 383.

Art. 28.

Art. 29 - secondo la delibera 383.

Articoli 30, 31.

Art. 32 - secondo la delibera 383.

Articoli 34, 35, 36, 39, 40.

Art. 42 - secondo la delibera 383.

Art. 44 - secondo la delibera 383 con l'eccezione che l'arresto del macchinario può essere provocato in alternativa: 1) dagli interruttori di extracorsa; 2) dagli interruttori di fermata che vengono aperti e sono mantenuti aperti finchè la cabina si trova in extracorsa integrati da arresti ammortizzanti.

Articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50.

Cilindro - secondo la delibera 383 limitatamente al comma 3.

Pistone - secondo la delibera 383 limitatamente al comma 5 e al comma 4 con l'eccezione che, se esiste interruttore di extracorsa sotto il piano servito più basso, possono non esistere ammortizzatori sotto la cabina.

Valvole - secondo la delibera 383, limitatamente ai commi 1 e 3. La valvola di sovrapressione deve essere disposta fra la pompa e le valvole la cui apertura può determinare la discesa della cabina. L'intervento della valvola di sovrapressione deve determinare la fermata, immediata o ritardata, del macchinario.

Tubazioni - secondo la delibera 383 limitatamente al comma 5 e soltanto nel caso di sostituzione; comunque le tubazioni flessibili disposte sul tratto di circuito normalmente in pressione installate in data antecedente i dieci anni, vanno sostituite.

Serbatoio - secondo la delibera 383 limitatamente ai commi 1 e 2.

Manometro - secondo la delibera 383.

Liquido - secondo la delibera 383 limitatamente al primo capoverso e soltanto in caso di sostituzione.

Dispositivi di protezione contro la discesa della cabina - secondo la delibera 383, con l'eccezione che non è richiesto il dispositivo di autorichiusura per la porta del piano servito più basso e che, per tale piano, può non esistere autolivellazione quando l'extracorsa è mi-minore o uguale a 0,16 m.

Articoli 86, 87, 88 - agli impianti idraulici installati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, si applicano le disposizioni di cui sopra con le eccezioni e le limitazioni previste negli articoli 86, 87, 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1497.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

(8024)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1979.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Ancona, Comacchio, Foligno, Jesi, L'Aquila, Macomer, Milano, Modena, Pesaro, Pescara, Potenza, Rossano, Sassuolo, Soverato, Trento e Treviso e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Sip - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, concernente le norme in materia di tariffe telefoniche;

Visti i piani tecnici dei distretti di Ancona (numero 0741/2d/79), Comacchio (n. 0533/2d/78), Foligno (n. 0742/2d/78), Jesi (n. 0731/2d/79), L'Aquila (numero 0862/2d/78), Macomer (n. 0785/2d/78), Milano (numero 02/2d/78), Modena (n. 059/2d/78), Pesaro (numero 0721/2d/78), Pescara (n. 085/2d/78), Potenza numero 0971/2d/78), Rossano (n. 0983/2d/78), Sassuolo (n. 0536/2d/78), Soverato (n. 0967/2d/78), Trento (numero 0461/2d/78) e Treviso (n. 0422/2d/78), presentati dalla Sip - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, espresso nella 21ª adunanza tenuta il 25 giugno 1979;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza n. 1464 tenuta l'11 luglio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici relativi all'assetto e allo sviluppo delle reti e delle centrali telefoniche dei distretti di Ancona, Comacchio, Foligno, Jesi, L'Aquila, Macomer, Milano, Modena, Pesaro, Pescara, Potenza, Rossano, Sassuolo, Soverato, Trento e Treviso.

Art. 2.

Gli impianti e le opere previste nei suddetti piani tecnici hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 3.

Sono approvate le seguenti varianti al piano regolatore telefonico nazionale:

a) il centro del distretto di Migliarino viene spostato a Comacchio ferma restando la costituzione del distretto in settori;

b) il centro del distretto di Pavullo nel Frignano viene spostato a Sassuolo.

I distretti indicati nel presente articolo assumono la denominazione corrispondente alla località sede del centro di distretto.

Art. 4.

E' approvata la seguente nuova ripartizione in settori e reti urbane dei distretti:

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Ancona	
1. Ancona	1. Ancona	1. Ancona (esclusa la località Case Cancellieri) località Gli Angeli (frazione del comune di Camerano)
	2. Agugliano	2. Agugliano 3. Polverigi
	3. Falconara Marittima	4. Falconara Marittima località Case Cancellieri (frazione del comune di Ancona) 5. Montemarciano
2. Camerano	1. Camerano	1. Camerano (esclusa la località Gli Angeli) 2. Numana 3. Sirolo
3. Chiaravalle	1. Chiaravalle	1. Chiaravalle 2. Camerata Picena 3. Monte San Vito
4. Loreto	1. Loreto	1. Loreto 2. Porto Recanati 3. Recanati (escluse le località Montefiore e Sambucheto)
5. Osimo	1. Osimo	1. Osimo località Case Passatempo (frazione del comune di Montefano) 2. Castelfidardo 3. Offagna
	2. Filottrano	4. Filottrano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
6. Ostra Vetere	1. Ostra Vetere	1. Ostra Vetere (esclusa la località Pioli)
		2. Barbara
		3. Castelleone di Suasa
7. Senigallia	1. Senigallia	1. Senigallia
		2. Castel Colonna
		3. Monterado
		4. Ripe
		località San Pio e San Domenico (isole amministrative del comune di Monte Porzio)
	2. Corinaldo	5. Corinaldo
	3. Ostra	6. Ostra
		località Pioli (frazione del comune di Ostra Vetere)

Distretto di Comacchio

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Comacchio	1. Comacchio	1. Comacchio (esclusa la località Vaccolino)
		località Volano (centro diviso tra i comuni di Comacchio e Codigoro)
		località Valle del Mezzano (frazione speciale del comune di Ostellato)
		località Taglio della Falce (frazione del comune di Goro)
2. Codigoro	1. Codigoro	1. Codigoro (escluse le località Volano e Vallona)
		2. Lagosanto
		località Vaccolino (centro diviso tra i comuni di Codigoro e Lagosanto)
		località Case Castagnina (frazione del comune di Massa Fiscaglia)
	2. Mesola	3. Mesola
		4. Goro (esclusa la località Taglio della Falce)
		località Vallona (frazione del comune di Codigoro)
3. Migliarino	1. Migliarino	1. Migliarino
		2. Formignana
		3. Massa Fiscaglia (esclusa la località Case Castagnina)
		4. Migliaro
		5. Ostellato (esclusa la località Valle del Mezzano)
		6. Tresigallo

Distretto di Foligno

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Foligno	1 Foligno	1. Foligno
		2. Bevagna
		3. Montefalco
		4. Spello
		5. Trevi
	2 Cannara	6. Cannara
	3 Valtopina	7. Valtopina
2. Gualdo Cattaneo	1 Gualdo Cattaneo	1. Gualdo Cattaneo
		2. Giano dell'Umbria
3. Nocera Umbra	1. Nocera Umbra	1. Nocera Umbra
		località Gaifana (frazione amministrata dai comuni di Nocera Umbra e Gualdo Tadino)

Distretto di Jesi

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Jesi	1. Jesi	1. Jesi
		2. Belvedere Ostrense
		3. Monsano
		4. Morro d'Alba
		5. San Marcello
		6. Santa Maria Nuova
	2. Maiolati Spontini	7. Maiolati Spontini
		8. Castelbellino
		9. Cupramontana
		10. Monte Roberto
		11. San Paolo di Jesi
		12. Staffolo
2. Arcevia	1. Arcevia	1. Arcevia
3. Castelplanio	1. Castelplanio	1. Castelplanio
		2. Mergo
		3. Montecarotto
		4. Poggio San Marcello
		5. Rosora
		6. Serra de' Conti
		7. Serra San Quirico

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di L'Aquila	
1. L'Aquila	1. L'Aquila	1. L'Aquila 2. Fossa 3. Lucoli 4. Ocre
	2. Scoppito 3. Tornimparte	5. Scoppito 6. Tornimparte
2. Capestrano	1. Capestrano	1. Capestrano 2. Collepietro 3. Navelli 4. Ofena 5. San Benedetto in Perillis 6. Villa Santa Lucia degli Abruzzi
3. Montereale	1. Montereale	1. Montereale 2. Campotosto 3. Capitignano
4. Pizzoli	1. Pizzoli	1. Pizzoli 2. Barete 3. Cagnano Amiterno
5. Rocca di Mezzo	1. Rocca di Mezzo	1. Rocca di Mezzo 2. Rocca di Cambio
6. S. Demetrio ne' Vestini	1. S. Demetrio ne' Vestini	1. San Demetrio ne' Vestini 2. Barisciano 3. Fagnano Alto 4. Fontecchio 5. Poggio Picenze 6. Sant'Eusanio Forconese 7. Santo Stefano di Sessanio 8. Tione degli Abruzzi 9. Villa Sant'Angelo
7. San Pio delle Camere	1. San Pio delle Camere	1. San Pio delle Camere 2. Calascio 3. Caporciano 4. Carapelle Calvisio 5. Castel del Monte 6. Castelvecchio Calvisio 7. Prata d'Ansidonia
	Distretto di Macomer	
1. Macomer	1. Macomer	1. Macomer 2. Borore 3. Birori 4. Bortigali 5. Silanus
	2. Bolotana	6. Bolotana 7. Lei
	3. Dualchi	8. Dualchi 9. Noragugume
	4. Sindia	10. Sindia
2. Suni	1. Suni	1. Suni 2. Bosa 3. Cuglieri 4. Flussio 5. Magomadas 6. Modolo 7. Montresta 8. Sagama 9. Scano di Montiferro 10. Sennariolo 11. Tinnura 12. Tresnuraghes
3. Ghilarza	1. Ghilarza	1. Ghilarza 2. Abbasanta 3. Aidomaggiore 4. Boroneddu 5. Norbello 6. Paulilatino 7. Sedilo 8. Tadasuni

Distretto di Milano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Milano	1. Milano	1. Milano
		2. Assago
		3. Bollate
		4. Bresso
		5. Buccinasco
		6. Cesano Boscone
		7. Cinisello Balsamo
		8. Cologno Monzese
		9. Cormano
		10. Corsico
		11. Cusano Milanino
		12. Novate Milanese
		13. Opera
		14. Pero
		15. Peschiera Borromeo
		16. Rozzano
		17. San Donato Milanese
		18. Segrate
		19. Sesto San Giovanni
		20. Settimo Milanese
		21. Trezzano sul Naviglio
		22. Vimodrone
2. Abbiategrasso	1. Abbiategrasso	1. Abbiategrasso
		2. Albairate
		3. Cassinetta di Lugagnano
		4. Gudo Visconti
		5. Morimodo
		6. Ozzero
		7. Robecco sul Naviglio
		8. Vermezzo
		9. Zelo Surrigone
3. Binasco	1. Binasco	1. Binasco
		2. Besate
		3. Casarile
		4. Casorate Primo
		5. Lacchiarella
		6. Motta Visconti
		7. Noviglio
		8. Vernate
		9. Zibido San Giacomo
4. Cernusco sul Naviglio	1. Cernusco sul Naviglio	1. Cernusco sul Naviglio
		2. Carugate
		3. Pioltello
5. Gaggiano	1 Gaggiano	1. Gaggiano
		2. Bubbiano
		3. Calvignasco
		4. Rosate
6. Gorgonzola	1. Gorgonzola	1. Gorgonzola
		2. Basiano
		3. Bellinzago Lormbardo
		4. Bussero
		5. Cambiago
		6. Caponago
		7. Cassina de' Pecchi
		8. Cavenago di Brianza
		9. Gessate
		10. Inzago
		11. Liscate
		12. Masate
		13. Melzo
		14. Pessano con Bornago
		15. Pozzuolo Martesana
		16. Rodano
		17. Settala
		18. Truccazzano
		19. Vignate
7. Locate di Triulzi	1. Locate di Triulzi	1. Locate di Triulzi
		2. Basiglio
		3. Pieve Emanuele

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
8. Magenta	1. Magenta	1. Magenta 2. Bernate Ticino 3. Boffalora sopra Ticino 4. Corbetta 5. Cuggiono 6. Inveruno 7. Marcallo con Casone 8. Mesero 9. Santo Stefano Ticino
9. Melegnano	1. Melegnano	1. Melegnano 2. Carpiano 3. Casalmaiocco 4. Cerro al Lambro 5. Cervignano d'Adda 6. Colturano 7. Dresano 8. Mulazzano 9. San Giuliano Milanese 10. San Zenone al Lambro 11. Sordio 12. Vizzolo Predabissi
10. Paullo	1. Paullo	1. Paullo 2. Comazzo 3. Mediglia 4. Merlino 5. Pantigliate 6. Tribiano 7. Zelo Buon Persico
11. Rho	1. Rho	1. Rho 2. Arese 3. Cornaredo 4. Lainate 5. Pogliano Milanese 6. Pregnana Milanese 7. Vanzago
12. Saronno	1. Saronno	1. Saronno 2. Caronno Pertusella 3. Ceriano Laghetto 4. Cislago 5. Cogliate 6. Gerenzano 7. Lazzate 8. Lomazzo 9. Misinto 10. Origgio 11. Rovellasca 12. Rovello Porro 13. Solaro 14. Turate 15. Uboldo
13. Sedriano	1. Sedriano	1. Sedriano 2. Arluno 3. Bareggio 4. Casorezzo 5. Cisliano 6. Cusago 7. Ossona 8. Vittuone
14. Senago	1. Senago	1. Senago 2. Cesate 3. Garbagnate Milanese 4. Limbiate 5. Paderno Dugnano
15. Trezzo sull'Adda	1. Trezzo sull'Adda	1. Trezzo sull'Adda 2. Canonica d'Adda 3. Capriate San Gervasio 4. Grezzago 5. Pozzo d'Adda 6. Trezzano Rosa 7. Vaprio d'Adda

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Modena	
1. Modena	1. Modena	1. Modena
		2. Campogalliano
		3. Formigine
		4. Nonantola
		5. Soliera
		località Fornace (frazione del comune di Spilamberto)
		località Parchetto (area del comune di Sassuolo)
	2. Castelnuovo Rangone	6. Castelnuovo Rangone
2. Bomporto	1. Bomporto	1. Bomporto
		2. Bastiglia
		3. Ravarino
		4. San Prospero
3. Carpi	1. Carpi	1. Carpi (esclusa la località Radighieri)
	2. Novi di Modena	2. Novi di Modena
4. Castelfranco Emilia	1. Castelfranco Emilia	1. Castelfranco Emilia
		2. San Cesario sul Panaro (esclusa la località Stazione San Cesario)
5. Vignola	1. Vignola	1. Vignola
		2. Castelvetro di Modena
		3. Guiglia
		4. Marano sul Panaro
		5. Savignano sul Panaro
		6. Spilamberto (esclusa la località Fornace)
		località Stazione San Cesario (frazione del comune di S. Cesario sul Panaro)
		località Possessione (frazione del comune di Maranello)
6. Zocca	1. Zocca	1. Zocca
		2. Montese
	Distretto di Pesaro	
1. Pesaro	1. Pesaro	1. Pesaro
		località San Germano (frazione del comune di Tavullia)
		località Chiusa Massa (frazione del comune di Montelabbate)
		località Il Boncio (frazione del comune di Gradara)
	2. Mombaroccio	2. Mombaroccio
		località Villa Betti, Villa Valbona e Molino Torre (frazioni del comune di Monteciccardo)
	3. Montelabbate	3. Montelabbate (esclusa la località Chiusa Massa)
		4. Colbordolo
		5. Monteciccardo (escluse le località Villa Betti, Villa Valbona e Molino Torre)
		6. Sant'Angelo in Lizzola
		7. Tavullia (escluse le località San Germano e Trebbio di Tavullia)
		località Amandole e La Cantina (frazioni del comune di Mondaino)
2. Cagli	1. Cagli	1. Cagli
		2. Acqualagna
		3. Cantiano
		4. Frontone
3. Fano	1. Fano	1. Fano (esclusa la località Marotta)
	2. Saltara	2. Saltara
		3. Cartoceto
		4. Montemaggiore al Metauro
		5. Piagge
		6. Serrungarina
4. Fossombrone	1. Fossombrone	1. Fossombrone
		località Villa Furlo (area della frazione Pagino isola amministrativa del comune di Fermignano C.U. del C.D. di Urbino)
		2. Isola del Piano
		3. Montefelcino
		4. Sant'Ippolito
5. Mondolfo	1. Mondolfo	1. Mondolfo
		località Marotta (frazione del comune di Fano)
		2. Monte Porzio (escluse le isole amministrative San Pio e San Domenico)
		3. San Costanzo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
6. Orciano di Pesaro	1. Orciano di Pesaro	1. Orciano di Pesaro 2. Barchi 3. Mondavio 4. San Giorgio di Pesaro
7. Pergola	1. Pergola	1. Pergola 2. Fratte Rosa 3. San Lorenzo in Campo 4. Serra Sant'Abbondio

Distretto di Pescara

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Pescara	1. Pescara	1. Pescara 2. Cappelle sul Tavo 3. Francavilla al Mare 4. Montesilvano 5. San Giovanni Teatino 6. Spoltore località Congiunti, Santa Lucia e Campotino (frazioni del comune di Collecorvino)
2. Atri	1. Atri	1. Atri
3. Caramanico Terme	1. Caramanico Terme	1. Caramanico Terme 2. Salle 3. Sant'Eufemia a Maiella
4. Catignano	1. Catignano	1. Catignano 2. Brittoli 3. Carpineto della Nora 4. Civitaquana 5. Civitella Casanova 6. Nocciano 7. Vicoli 8. Villa Celiera
5. Città Sant'Angelo	1. Città Sant'Angelo	1. Città Sant'Angelo 2. Elice
6. Giulianova	1. Giulianova	1. Giulianova 2. Mosciano Sant'Angelo 3. Roseto degli Abruzzi
	2. Notaresco	4. Notaresco 5. Morro d'Oro
7. Ortona	1. Ortona	1. Ortona
8. Penne	1. Penne	1. Penne 2. Collecorvino (escluse le località Congiunti, Santa Lucia e Campotino) 3. Farindola 4. Loreto Aprutino 5. Montebello di Bertona 6. Picciano
9. Pianella	1. Pianella	1. Pianella 2. Cepagatti 3. Moscufo
10. Popoli	1. Popoli	1. Popoli 2. Bussi sul Tirino
11. Scafa	1. Scafa	1. Scafa (esclusa la località Zappino Piano d'Orta) 2. Abbateggio 3. Alanno 4. Cugnoli 5. Lettomanoppello 6. Manoppello 7. Roccamorice (esclusa la località Fontetettoni) 8. Rosciano 9. San Valentino in Abruzzo Citeriore 10. Serramonacesca (esclusa la località Piano di Tarica) 11. Turrivalignani
12. Silvi	1. Silvi	1. Silvi 2. Pineto

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
13. Torre de' Passeri	1. Torre de' Passeri	1. Torre de' Passeri 2. Bolognano 3. Castiglione a Casauria 4. Corvara 5. Pescosansonesco 6. Pietranico 7. Tocco da Casauria località Zappino-Piano d'Orta (frazione del comune di Scafa)

Distretto di Potenza

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Potenza	1. Potenza	1. Potenza località Fiumara del Mattino e Tito Scalo (aree del comune di Tito) località Cacabotte, Lazzi e Spilli, Ciccolecchia, Limitone (aree del comune di Avigliano) località S. Nicola e Macchia Caprara (aree del comune di Pietragalla) 2. Pignola 3. Vaglio Basilicata
2. Abriola	1. Abriola	1. Abriola 2. Calvello
3. Acerenza	1. Acerenza	1. Acerenza 2. Banzi 3. Cancellara 4. Forenza 5. Genzano di Lucania 6. Oppido Lucano 7. Pietragalla (escluse le località San Nicola e Macchia Caprara) località Cerza Montanara (area del comune di Avigliano)
4. Armento	1. Armento	1. Armento 2. Gallicchio 3. Missanello 4. Montemurro 5. Spinoso
5. Avigliano	1. Avigliano	1. Avigliano (escluse le località Cacabotte, Lazzi e Spilli, Ciccolecchia, Limitone e Cerza Montanara) 2. Filiano frazione S. Ilario di Atella (isola amministrativa del comune di Atella) 3. Ruoti
6. Laurenzana	1. Laurenzana	1. Laurenzana 2. Anzi
	2. Corleto Perticara	3. Corleto Perticara 4. Guardia Perticara
7. Picerno	1. Picerno	1. Picerno 2. Baragiano 3. Tito (esclusa la località Fiumara del Mattino - Tito Scalo)
	2. Balvano	4. Balvano
8. Tolve	1. Tolve	1. Tolve 2. S. Chirico Nuovo
9. Trivigno	1. Trivigno	1. Trivigno frazione Serra del Ponte (isola amministrativa del comune di Tricarico) 2. Albano di Lucania 3. Brindisi di Montagna 4. Campomaggiore 5. Castelmezzano 6. Pietrapertosa
10. Vietri di Potenza	1. Vietri di Potenza	1. Vietri di Potenza 2. Savoia di Lucania

Distretto di Rossano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Rossano	1. Rossano	1. Rossano
		2. Paludí
	2. Cropalati	3. Cropalati
		4. Caloveto
		località Destro, Manco e Ortiano (frazione del comune di Longobucco)
2. Cariati	1. Cariati	1. Cariati
		2. Scala Coeli
		3. Terravecchia
	2. Bocchigliero	4. Bocchigliero
	3. Campana	5. Campana
	4. Mandatoriccio	6. Mandatoriccio
		7. Pietrapaola
3. Corigliano Calabro	1. Corigliano Calabro	1. Corigliano Calabro
		2. San Cosmo Albanese
		3. San Giorgio Albanese
		4. Vaccarizzo Albanese
4. Crosia	1. Crosia	1. Crosia
		2. Calopezzati
5. Longobucco	1. Longobucco	1. Longobucco (escluse le frazioni Destro, Manco e Ortiano)

Distretto di Sassuolo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Sassuolo	1. Sassuolo	1. Sassuolo (esclusa la località Parchetto)
		2. Castellarano
		3. Fiorano Modenese
		località Veggia (frazione del comune di Casalgrande)
	2. Prignano sulla Secchia	4. Prignano sulla Secchia
2. Maranello	1. Maranello	1. Maranello (esclusa la località Possessione)
	2. Serramazzoni	2. Serramazzoni
3. Montefiorino	1. Montefiorino	1. Montefiorino
		2. Palagano
		località Cento Croci (frazione del comune di Riolunato)
		3. Frassinoro
4. Pavullo nel Frignano	1. Pavullo nel Frignano	1. Pavullo nel Frignano
		2. Lama Mocogno
		3. Polinago
5. Pievepelago	1. Pievepelago	1. Pievepelago
		2. Fiumalbo
		3. Riolunato (esclusa la località Cento Croci)
6. Sestola	1. Sestola	1. Sestola
		2. Fanano (esclusa la località Cupolino)
		3. Montecreto

Distretto di Soverato

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Soverato	1. Soverato	1. Soverato
		2. Davoli
		3. Isca sullo Ionio
		4. Gasperina
		5. Montauro
		6. Montepaone
		7. San Sostene
		8. Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
		9. Satriano
2. Badolato	1. Badolato	1. Badolato
		2. Guardavalle
		3. Santa Caterina dello Ionio
3. Chiaravalle Centrale	1. Chiaravalle Centrale	1. Chiaravalle Centrale
		2. Argusto
		3. Cardinale
		4. Cenadi
		5. Centrache
		6. Gagliato
		7. Olivadi
		8. Petrizzi
		9. San Vito sullo Ionio
		10. Torre di Ruggiero

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Trento	
1. Trento	1. Trento	1. Trento 2. Aldeno 3. Bosentino 4. Cimone 5. Civezzano 6. Fornace 7. Garniga 8. Lavis 9. Nave San Rocco 10. Podergnone 11. Terlago 12. Vettaro 13. Vezzano 14. Vigolo Vattaro 15. Zambana (esclusa frazione speciale - isola amministrativa - Paganella) Acquaviva, area del comune di Besenello (R.U., C.S., C.D. Rovereto)
	2. Calavino	1. Calavino 2. Cavedine 3. Lasino
2. Borgo Valsugana	1. Borgo Valsugana	1. Borgo Valsugana 2. Carzano 3. Castelnuovo 4. Grigno 5. Ivano Fracena 6. Ospedaletto 7. Roncegno 8. Ronchi Valsugana 9. Samone 10. Scurelle 11. Spera 12. Strigno 13. Telve di Sopra 14. Telve 15. Torcegno 16. Villa Agnedo
3. Cembra	1. Cembra	1. Cembra 2. Albiano 3. Faver 4. Giovo 5. Grauno 6. Grumes 7. Lisignago 8. Lona Lases 9. Segonzano 10. Sover 11. Valda
4. Fai della Paganella	1. Fai della Paganella	1. Fai della Paganella 2. Andalo 3. Molveno Paganella (frazione speciale isola amministrativa del comune di Zambana)
5. Levico Terme	1. Levico Terme	1. Levico Terme (esclusa località Altipiano Vezzena - R.U. Lavarone, C.S. Folgaria, C.D. Rovereto) 2. Calceranica al Lago 3. Caldonazzo (esclusa località Monte Rovere - R.U. Lavarone, C.S.. Folgaria, C.D. Rovereto) 4. Centa San Nicolò 5. Novaledo 6. Tenna Montagna Granda (frazione speciale - isola amministrativa del comune di Pergine Valsugana) Compet (area del comune di Vignola Falesina)
6. Mezzolombardo	1. Mezzolombardo	1. Mezzolombardo 2. Campodenno 3. Cavedago 4. Cunevo 5. Denno 6. Flavon 7. Faedo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		8. Mezzocorona 9. Roverè della Luna 10. San Michele all'Adige 11. Spormaggiore 12. Sporminore 13. Terres 14. Ton
7. Pergine Valsugana	1. Pergine Valsugana	1. Pergine Valsugana (esclusa frazione speciale - isola amministrativa - *Montagna Granda)* 2. Fierozzo 3. Frassilongo 4. Palù del Fersina 5. Sant'Orsola 6. Vignola Falesina (esclusa località Compet)
	2. Baselga di Pinè	1. Baselga di Pinè 2. Bedollo
8. Pieve Tesino	1. Pieve Tesino	1. Pieve Tesino (esclusa località Rifugio Refavaie, appartenente all'isola amministrativa di Cauriol - R.U., C.S. Fiera di Primiero, C.D. Feltre, C.C. Venezia-Mestre) 2. Bieno 3. Cinte Tesino 4. Castello Tesino
	Distretto di Treviso	
1. Treviso	1. Treviso	1. Treviso 2. Breda di Piave 3. Carbonera (esclusa località Case Toffolo) 4. Casier 5. Paese 6. Ponzano Veneto 7. Preganziol 8. Quinto di Treviso 9. Silea (escluse località Case Belvedere-Canton, Buel del Lovo e ad est dell'autostrada Venezia-Monaco) 10. Villorba 11. Zero Branco Visnadello (area del comune di Spresiano - centro diviso con il comune di Villorba) Candelù (area del comune di Maserada sul Piave) località ad ovest dell'autostrada Venezia-Monaco, area del comune di S. Biagio di Callalta Case Massariol-Pivato (area del comune di Casale sul Sile) La Busa e La Croce (area del comune di Mogliano Veneto - R.U., C.S. Mogliano Veneto, C.D. Venezia-Mestre)
2. Casale sul Sile	1. Casale sul Sile	1. Casale sul Sile (esclusa località Case Massariol-Pivato) 2. Quarto d'Altino Ca' Tron e Musestre (aree del comune di Roncade) Case Belvedere Canton (area del comune di Silea nucleo diviso con il comune di Casale sul Sile)
3 Istrana	1. Istrana	1. Istrana 2. Morgano
4. Motta di Livenza	1. Motta di Livenza	1. Motta di Livenza 2. Annone Veneto (esclusa località S. Osvaldo - R.U., C.S. Portogruaro, C.D. di San Donà di Piave) 3. Meduna di Livenza
5. Oderzo	1. Oderzo	1. Oderzo 2. Chiarano 3. Cimadolmo 4. Fontanelle 5. Gorgo al Monticano 6. Mansuè 7. Ormelle 8. Ponte di Piave 9. Portobuffolè 10. Salgareda 11. S. Polo di Piave
6. Roncade	1. Roncade	1. Roncade (escluse località Ca' Tron e Musestre) Buel del Lovo (area del comune di Silea)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
7. S. Biagio di Callalta	1. S. Biagio di Callalta	1. S. Biagio di Callalta (escluse località ad ovest della autostrada Venezia-Monaco) 2. Monastir di Treviso località ad est dell'autostrada Venezia-Monaco (area del comune di Silea) Case Toffolo (area del comune di Carbonera)
8. Spresiano	1. Spresiano	1. Spresiano (esclusa località Visnadello) 2. Arcade 3. Giavera del Montello 4. Maserada sul Piave (esclusa località Candelù) 5. Nervesa della Battaglia 6. Povegliano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(8082)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978 e 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della Società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8114)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979 e 28 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata fino al 22 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8115)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979, 28 agosto 1979 e 29 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata fino al 22 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8116)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979, 28 agosto 1979, 29 agosto 1979 e 30 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata fino al 22 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8117)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979, 28 agosto 1979, 29 agosto 1979, 30 agosto 1979 e 31 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata fino al 22 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8118)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979, 28 agosto 1979, 29 agosto 1979, 30 agosto 1979, 31 agosto 1979 e 1° settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mac David, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata fino al 22 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8119)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina, già Andreae Maglia Tirrena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena;

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978, 5 dicembre 1978, 6 dicembre 1978 e 23 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 luglio 1976 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena, è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8122)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978 e 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano), è prolungata fino all'11 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8120)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina, già Andreae Maglia Tirrena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena;

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978, 5 dicembre 1978, 6 dicembre 1978, 23 aprile 1979 e 3 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 luglio 1976 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8123)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 27 marzo 1979 e 3 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 all'11 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano), è prolungata fino all'11 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8121)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1979 e 10 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8137)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 settembre 1979.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze da Hong Kong.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Hong Kong sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) geologia;
2) anatomia comparata.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

1) storia della chiesa.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) igiene.

Facoltà di scienze politiche:

1) sociologia politica;
2) istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8182)

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Messina 14 agosto 1979, n. 6924, l'Università degli studi di Messina è stata autorizzata ad acquistare un immobile ubicato in località Pistunina di Messina, del valore di L. 106.550.000, da utilizzare nell'ambito del programma di sviluppo di attività scientifiche, assumendosi l'obbligo della costituzione di un vitalizio di L. 15.000.000 annui, rivalutabili in misura proporzionale alle variazioni dei prezzi al consumo, calcolate dall'ISTAT, in favore dell'alienante sig. De Pasquale Santi.

(8069)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nelle premesse del decreto ministeriale 31 agosto 1979, relativo alla « Variazione automatica, per il bimestre settembre-ottobre 1979, del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 4 settebre 1979, alla pagina 7441, al punto *b*), dove è scritto: « *12%* quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti », leggasi: « *2%* quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti ».

(8091)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE INFERMI « E. FRANCHINI » DI MONTECCHIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

(3017/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sondrio.

(3018/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI IN FIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Fiore (Cosenza).

(3021/S)

OSPEDALE CIVICO « S. GIUSEPPE » DI ALBANO LAZIALE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Albano Laziale (Roma).

(3026/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(3016/S)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario urologo;
un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(3024/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia interna.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di direttore di farmacia interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(3025/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(3015/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(3022/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ed un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(3023/S)

OSPEDALE CIVILE « REGINA ELENA » DI PRIVERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(3004/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

tre posti di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di aiuto e alle ore 12 del quindicesimo giorno per i tre posti di assistente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Priverno (Latina).

(3005/S)

OSPEDALE CIVILE « SANTA CROCE » DI CUNEO

Riduzione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di cardiologia (il numero dei posti è ridotto a uno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3020/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792620)